



Comune di
San Michele al Tagliamento

Proposta di affidamento in Concessione di Servizi mediante Project Financing, ai sensi del D.Lgs 50/2016, del Servizio Energia per gli stabili comunali e del servizio di Gestione dell'Illuminazione Pubblica.



Comune di
San Michele al Tagliamento

Proposta di affidamento in Concessione di Servizi mediante Project Financing, ai sensi del D.Lgs 50/2016, del Servizio Energia per gli stabili comunali e del servizio di Gestione dell'Illuminazione Pubblica.

4.1 Bozza di Convenzione



BOZZA DI CONVENZIONE

CONCESSIONE DI SERVIZI MEDIANTE PROJECT FINANCING, AI SENSI DEL DLGS 50/2016, DEL SERVIZIO ENERGIA PER GLI STABILI COMUNALI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L'anno duemila..... (20...), il giorno _____ (_____) del mese di _____ (_____), in San Michele al Tagliamento (VE), in una sala degli uffici comunali, in Via _____ n. ____, avanti a me dott. _____, _____ del Comune di San Michele al Tagliamento, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune di San Michele al Tagliamento è parte, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali le parti rinunciano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1) _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ del Comune di San Michele al Tagliamento, autorizzato alla stipulazione del presente atto giusta quanto previsto da _____ per l'attività contrattuale del Comune di San Michele al Tagliamento e in esecuzione della Delibera n. _____, in data _____, già esecutiva (di seguito, per brevità, "Concedente");

2) _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ della _____, come risulta da _____ (di seguito, per brevità, "Concessionario").

I comparenti (di seguito, per brevità, "Parti"), della cui identità personale io _____ sono certo,

PREMESSO

1. In data _____, la società _____ ha presentato la proposta di finanza di progetto per l'operazione avente a oggetto il "**Servizio Energia per gli stabili comunali e servizio di Gestione dell'Illuminazione Pubblica del Comune di San Michele al Tagliamento**" (di seguito, per brevità, "Concessione"), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m. "Codice dei contratti pubblici" (di seguito, per brevità, "Codice").
2. In data _____, all'esito dell'istruttoria sulla proposta di cui al precedente punto 1, il Consiglio Comunale di San Michele al Tagliamento, ha dichiarato la fattibilità dell'operazione

Hera Ugo SA
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golini

di finanza di progetto, ha inserito il progetto negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente e lo ha posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione dei progetti.

3. In data _____, il progetto è stato approvato e la struttura tecnica del Comune di San Michele al Tagliamento, delegata con la deliberazione del Consiglio Comunale di cui al precedente punto 2 all'esperimento di tutta l'attività rivolta all'aggiudicazione della Concessione, ha indetto la gara con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. All'esito dell'esperimento di tutte le formalità richieste dal Codice per l'affidamento della Concessione, con provvedimento n. ____ in data _____, è stata selezionata quale aggiudicataria la società [il raggruppamento temporaneo di imprese] _____ (già definita "Concessionario").
4. In data _____, il Concessionario ha presentato il progetto definitivo/esecutivo sottoposto a verifica preventiva da parte di organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
5. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182 del Codice, il Concessionario ha provveduto a elaborare un piano economico-finanziario, (di seguito, per brevità, "PEF"), nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni __ (_____). I presupposti e le condizioni di base, che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del Concessionario, sono i seguenti:
 - a) che il perimetro della Concessione relativo al Servizio Energia sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara (vedasi _____), per quanto attiene all'elenco e al numero degli immobili (di seguito, per brevità, "Immobili"), alla loro destinazione d'uso e alla categoria di cui al D.P.R. n. 412/1993 di appartenenza di ciascuno di essi, alla volumetria di ogni singolo immobile, alle ore di occupazione effettive nelle quali viene garantito il *comfort* ambientale previsto per ogni singolo immobile, nonché ai "gradi giorno" caratteristici della zona climatica in cui insiste il Comune di San Michele al Tagliamento. Ogni variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio;

che il perimetro della Concessione relativo al Servizio di Gestione dell'Illuminazione Pubblica sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara (vedasi _____), per quanto attiene all'elenco e al numero dei punti luce, alle loro caratteristiche tecniche e di potenza e alle ore minime di funzionamento

Hera Luca Sd
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Galinelli

previste. Ogni variazione del perimetro della Concessione, come appena descritto, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione delle condizioni di equilibrio;

che il perimetro della Concessione relativo ad altri servizi ad altri impianti quali le Fontane e gli Ascensori, sia quello descritto nella documentazione posta a base di gara (vedasi _____");

- b) che la quantità e la qualità dei lavori di riqualificazione degli Immobili e degli impianti (di seguito, per brevità, "Interventi") siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: lavori per un importo complessivamente pari a euro _____ (_____) oltre IVA, nella composizione qualitativa e secondo i programmi operativi descritti nell'offerta tecnica del Concessionario;
- c) che la quantità e la qualità delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel corso dell'intera durata della Concessione, siano quelle offerte in gara dal Concessionario, nel corso dell'intera durata della Concessione, per un importo complessivamente pari a euro _____ (_____) oltre IVA;
- d) che gli interventi / servizi supplementari, nel corso dell'intera durata della Concessione, siano finanziati mediante un accantonamento contabile e finanziario annuale in apposito fondo di riserva (O&MRA);
- e) che il canone di Concessione sia rivalutato annualmente, secondo quanto previsto al successivo Art. 18 e che la prima rivalutazione del canone annuale venga effettuata alla data della sottoscrizione della presente convenzione, per tener conto del tempo trascorso dalla data di riferimento dei prezzi e tariffe per l'elaborazione del PEF a base della proposta del Promotore;
- f) che il primo anno di canone corrisponde al canone offerto in sede di gara, salvo il verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art. 16 co.1 e con l'applicazione di quanto precisato al punto e);
- g) che il canone annuale sia regolarmente pagato dal Concedente al Concessionario;
6. Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) sia le condizioni di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità), laddove:
- a) per convenienza economica, s'intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco

Hera Luce Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AeogasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Galinelli

della durata della Concessione e di generare un livello di redditività del capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;

- b) per sostenibilità finanziaria, s'intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua realizzazione.

7. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'equilibrio economico-finanziario della Concessione è espresso dai seguenti indicatori:

- a) TIR Azionista (dei Mezzi Propri, post tax e post finance) pari a _____;
- b) TIR Progetto (post tax) pari a _____;
- c) DSCR (Debt Service Cover Ratio) medio pari a _____;
- d) DSCR (Debt Service Cover Ratio) minimo pari a _____.
- e) LLCR (Loan Life Coverage Ratio) minimo pari a _____.
- f) DSCR (Loan Life Coverage Ratio) medio pari a _____.

La valutazione economica della proposta è stata quantificata attraverso la metodologia del *discounted cash flow (DFC)*, che prevede la stima dei flussi di cassa netti generati dalle componenti del progetto ed il calcolo dei relativi indicatori finanziari di sintesi, quali:

- TIR (tasso interno di rendimento) di progetto, rappresenta il tasso che rende nullo il valore il valore attuale netto dei flussi di cassa;
- VAN (valore attuale netto), ovvero la capacità del progetto di generare flussi monetari sufficienti a ripagare l'esborso iniziale e remunerare i capitali impiegati nell'operazione;
- DSCR (*debt service coverage ratio*) che rappresenta, per ogni periodo dell'orizzonte temporale previsto per la durata del finanziamento, il rapporto tra il flusso di cassa operativo e il servizio del debito comprensivo di quota capitale e quota interessi;
- LLCR (*loan life coverage ratio*) che rappresenta il rapporto tra il valore attuale netto dei flussi di cassa che si hanno nel periodo di vita del finanziamento e il valore attuale del debito;
- Payback period, inteso come il numero di periodi necessari (anni) affinché i flussi di cassa cumulati eguagliano l'investimento iniziale.

Tali indicatori mostrano che l'equilibrio economico finanziario è raggiunto quando:

- il TIR di progetto è superiore al costo medio ponderato del capitale (WACC);
- il VAN è positivo;
- il DSCR superiore all'unità;
- il LLCR superiore all'unità;
- il *payback period* si colloca entro la scadenza della concessione
- il WACC viene definito come il costo che l'azienda deve sostenere per raccogliere risorse finanziarie presso soci (quindi internamente) e/o terzi finanziatori.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Hera Luce SpA
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito, per brevità, "Convenzione"), le Parti convengono e stipulano quanto segue:

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati, debitamente vistati in ogni foglio e depositati presso la Casa Comunale, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Il Concessionario e il Concedente s'impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa alla Concessione, concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24/2004, dalla Legge n. 136/2010 e dal successivo Art. 19.

ART. 2 – Norme applicabili

1. Alla Concessione si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme dettate dal Codice in materia di partenariato pubblico privato, come previsto espressamente dall'articolo 179, comma 3 del Codice.

ART. 3 – Condizioni generali

1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
2. Il Concessionario, in particolare:
 - a) è dotato di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
 - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - c) è in possesso, al momento della stipula della Convenzione, di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa in qualità di Concessionario.
3. Non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del Concessionario, che possa pregiudicare la capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione.

Hera Luce Sd
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Gallinelli

4. Alla data di stipula della Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento e/o la sospensione dell'aggiudicazione della Concessione è stato notificato al Concedente.

ART. 4 - Oggetto

1. La Convenzione ha per oggetto la gestione energetica degli Immobili e la gestione degli impianti di Illuminazione Pubblica (di seguito, per brevità, "Servizio"), previa esecuzione degli Interventi, mediante lo strumento della concessione di cui all'articolo 183 del Codice.
2. Il Servizio dovrà essere prestato dal Concessionario relativamente agli Immobili ed agli Impianti, meglio descritti al punto 5, lettera a) della premessa.
3. Il Servizio è puntualmente descritto nel progetto di gestione presentato in gara dal Concessionario (di seguito, per brevità, "Progetto di Gestione"), che qui s'intende integralmente riportato e trascritto.
4. Il Concessionario si obbliga a eseguire la progettazione e la realizzazione degli Interventi ovvero la progettazione e la realizzazione di quei lavori di riqualificazione che sono descritti nell'offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del cronoprogramma ad essa allegato.
5. Il Concessionario si obbliga a eseguire le attività di manutenzione degli Immobili/Impianti, nella quantità e nella qualità descritte nel Progetto di Gestione e nell'offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del programma operativo ivi previsto.
6. Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione della Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all'esecuzione della Convenzione.
7. Il valore della concessione è pari a euro _____ (_____) oltre IVA, dei quali, per gli Interventi, euro _____ (_____) oltre IVA. L'importo degli Interventi, che risulterà dal quadro economico del progetto definitivo/esecutivo, successivamente approvato dal Concedente, e ogni altro onere connesso, come risultante dal PEF, è da intendersi fisso e invariabile.
8. Le Parti convengono altresì che, qualora nel corso della durata della Concessione il Concedente, anche eventualmente su proposta non vincolante del Concessionario, ritenga necessario o stimi anche solo opportuno:

Hera luce Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

a) estendere il Servizio a nuovi Immobili/Impianti;

ovvero

b) effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nell'offerta tecnica del Concessionario, allo scopo di estendere il Servizio e/o di migliorare lo stato degli Immobili e Impianti e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata;

il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 17, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF.

9. L'importo dell'investimento aggiuntivo, che potrebbe rendersi necessario o anche solo opportuno per estendere il Servizio a nuovi Immobili/Impianti e/o per un miglioramento del rendimento energetico e/o del confort degli Immobili e/o per un miglioramento del rendimento della Concessione, non sarà superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore complessivo del presente contratto e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del Codice, nonché l'eventuale revisione del contratto.
10. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i procedimenti e ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
11. Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.
12. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nella Convenzione.
13. La prestazione del Servizio, che verrà effettuata dal Concessionario, consiste nelle attività puntualmente descritte nel Progetto di Gestione. A mero titolo esemplificativo, il Progetto di Gestione prevede che il Concessionario debba:
- a) progettare e realizzare gli Interventi, secondo il programma operativo facente parte dell'offerta tecnica del Concessionario;

Hera Leape Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcogasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Gobinelli

- b) eseguire tutti i servizi tecnici che si renderanno necessari per la realizzazione degli Interventi;
 - c) predisporre tutte la documentazione tecnica e amministrativa necessaria relativa alle pratiche che si rendessero necessarie per la messa a norma delle Centrali (VVF;INAIL...ecc.)
 - d) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per il riconoscimento dei TEE e impegnarsi a negoziarli, entro un anno dalla data di emissione dei titoli, per un prezzo non inferiore al minimo della sessione di mercato alla quale il Concessionario deciderà di partecipare;
 - f) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto del Concedente, di ogni altra misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione degli Immobili/Impianti, allo scopo di far incassare ad esso Concedente i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti i costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche che dovranno essere definiti caso per caso con il Concedente;
 - g) effettuare la programmazione delle attività di gestione del Servizio, tenendo in considerazione la specifica destinazione d'uso degli Immobili, coordinandosi con gli enti responsabili delle attività correlate al loro funzionamento;
 - h) eseguire, nel corso dell'intera durata della Concessione, a proprie cura e spese, tutte le attività di gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di Gestione.
14. Le Parti si danno reciprocamente atto che la qualità del Servizio dipenderà anche dalla qualità del monitoraggio dello stato degli Immobili/Impianti e dalla progettazione degli eventuali maggiori e/o diversi interventi da eseguire per eliminare eventuali difetti ai fini dell'ottimizzazione dello stato degli Immobili/Impianti. In particolare:
- a) il monitoraggio *ante operam* consisterà nell'effettuazione di rilievi dello stato degli Immobili/Impianti, allo scopo di progettare puntualmente gli Interventi ad essi relativi;
 - b) il monitoraggio in corso d'opera consisterà nella verifica dell'adeguatezza funzionale degli Interventi rispetto agli obiettivi di riqualificazione degli Immobili/Impianti;
 - c) il monitoraggio *post operam* consisterà nel censimento degli Interventi eseguiti, fino alla scadenza del termine di durata della Concessione. I risultati di tale attività di monitoraggio verranno raccolti ed elaborati per essere fatti oggetto dei rendiconti

Hera Luce Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

sull'andamento della gestione di cui al successivo Art. 6.2, lettera e), da presentare annualmente al Concedente, e di un rendiconto finale che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico sull'efficacia del Servizio e degli Interventi.

15. Nel corso dell'ultimo anno di Concessione, il Concedente provvederà, mediante un apposito verbale di consistenza ad accertare i lavori di manutenzione eventualmente da effettuare al fine di riconsegnare gli Immobili/Impianti nelle condizioni di funzionalità previste nel Progetto di Gestione. I costi relativi alle predette attività rimarranno, come previsto dal PEF, a esclusivo carico del Concessionario.
16. Il progetto definitivo /esecutivo degli Interventi proposti in sede di gara dovrà esplicitare i costi della sicurezza, nonché i costi professionali relativi alla verifica della progettazione definitiva/esecutiva, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, al collaudo delle opere. Le figure professionali del Direttore Lavori e del Coordinatore della Sicurezza saranno individuate dal Concedente mediante procedura ad evidenza pubblica. Le spese derivanti dai compensi dovuti a detti tecnici e le spese di procedimento sono a carico del Concessionario.

ART. 5 – Durata della Concessione

1. La Concessione ha una durata complessiva di anni _____ (_____), a decorrere dalla data odierna.

SEZIONE II - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE

ART. 6 – Obblighi del Concessionario

6.1 - Principali obblighi del Concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario s'impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla gestione del Servizio nonché alla progettazione e alla realizzazione degli Interventi.
2. Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume l'obbligo di:
 - a) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;
 - b) redigere il progetto definitivo/esecutivo, secondo quanto indicato nell'oggetto della

Hera Luz S.p.A.
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistrini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Gobinelli

Convenzione e nel rispetto delle norme di settore applicabili;

b-bis) far sottoporre a propria cura e spese il progetto definitivo/esecutivo a verifica preventiva da parte di organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b-ter) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il progetto definitivo/esecutivo validato corredato dalle autorizzazioni la cui acquisizione è di competenza del Concessionario, entro 90 giorni dall'aggiudicazione;

b-quater) sottoporre al Concedente, per la sua approvazione, il progetto definitivo/esecutivo, rielaborato sulla base delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dal Concedente o da altri organismi preposti alla sua approvazione, entro 30 giorni dalla richiesta del Concedente.

3. Decorsi i termini di cui al precedente punto 2, lettere b-ter) e b-quater), si applicheranno le penali di cui al successivo Art. 10.8.
4. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente il progetto definitivo/esecutivo, per la sua approvazione, entro il termine essenziale di 180 (centottanta) giorni, decorrente dall'aggiudicazione, pena la mancata sottoscrizione del contratto ai sensi dell'articolo 165 co. 3 del D.Lgs. 50/2016.
5. Il Concessionario si obbliga altresì a:
 - a) realizzare gli Interventi a regola d'arte, secondo quanto previsto nel progetto definitivo/esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel relativo cronoprogramma;
 - b) partecipare alla tenuta della contabilità degli Interventi con le modalità di cui all'articolo 181 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, ivi compresi gli obblighi di informazione e di comunicazione ivi previsti;
 - c) mantenere gli Immobili/Impianti oggetto della Convenzione ed erogare il Servizio, in conformità a quanto previsto nella documentazione di offerta;
 - d) prestare e mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e della Convenzione;
 - e) svolgere tutte le attività oggetto della Convenzione con la massima diligenza e nel pieno rispetto della normativa applicabile;

Hera Luce S.p.A.
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Colinfeli

- f) rispettare i tempi previsti nella Convenzione e nell'allegato programma operativo, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;
 - g) prestare l'assistenza, qualora richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
 - h) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - i) produrre tutti i progetti tecnici e la documentazione amministrativa necessaria per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la messa a norma degli impianti.
6. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella Convenzione a suo carico.
7. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l'esecuzione degli Interventi e nel corso della gestione del Servizio, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi elementi si configurino quali cause di Forza Maggiore, come definiti al successivo art. 12 co.1.
8. Il Concessionario si obbliga, entro la data di sottoscrizione della presente convenzione, a dimostrare la disponibilità delle risorse a suo carico necessarie alla realizzazione degli Interventi, compresa l'eventuale stipula del contratto di finanziamento o, in mancanza, l'eventuale sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto. Se non vi provvede, il Concessionario medesimo non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione.
9. Nel caso di accensione di mutui dedicati, che non trovino estinzione entro il periodo di Concessione, il Concessionario dovrà negoziarli prevedendo la possibilità di estinguere anticipatamente tali debiti alla scadenza del periodo di Concessione ovvero prevedendo la possibilità di subentro nel contratto di finanziamento da parte del nuovo concessionario.
10. Sono a totale carico del Concessionario i canoni derivanti dal Telecontrollo dell'illuminazione pubblica, sia essa gestita punto a punto che a quadro, e della gestione calore.
11. Sono a totale carico del Concessionario i costi derivanti dalla formazione e implementazione di tutti i nuovi sistemi di telecontrollo, così come la loro manutenzione.

Hera Energy Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AccgasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

12. Il concessionario si impegna a fornire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto il piano di manutenzione degli Immobili e degli Impianti, come indicato nel Progetto di gestione.

6.2 - Ulteriori obblighi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario s'impegna a:

- a) fornire al Concedente, ove richiesto, ogni documento, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai sensi della Convenzione e rendere disponibili tali documenti *on line* nelle modalità definite nel progetto di gestione o nei documenti di offerta
- b) trasmettere al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori nominati dal Concedente tutti i chiarimenti tecnici richiesti;
- c) partecipare alle visite che il direttore dei lavori, il responsabile del procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza; si impegna, altresì, a partecipare alle visite stabilite per i collaudi in corso d'opera;
- d) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
 - (i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell'esecuzione degli Interventi sia nell'erogazione del Servizio sia l'indisponibilità, anche parziale, degli Interventi o del Servizio;
 - (ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione o per il recesso dalla Convenzione;
 - (iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per l'esercizio da parte dei finanziatori di facoltà volte a limitare l'operatività del Concessionario o l'escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del Concessionario;
 - (iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacità di adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;
 - (v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto

Hera Lupa Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinfelli

pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto definitivo/esecutivo degli Interventi, sulla gestione del Servizio ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla Convenzione;

- e) fornire al Concedente un rendiconto annuale sull'andamento della gestione al fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base della Convenzione e di un rendiconto finale che, al termine della durata della Concessione, verrà consegnato al Concedente, quale rapporto storico sull'efficacia del Servizio e degli Interventi (si veda il precedente Art. 4, punto 14);
- f) tenere indenne il Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla Convenzione, per cause imputabili al Concessionario.
- g) il Concessionario si impegna ad occuparsi di tutte le procedure burocratiche necessarie all'espletamento delle pratiche che si rendessero necessarie per il recupero dei crediti presso le compagnie assicurative, in caso di incidenti stradali che coinvolgano gli impianti di pubblica illuminazione in concessione.
- h) il Concessionario si impegna a produrre costantemente uno storico della reportistica relativa agli allarmi e agli stati di inefficienza occorsi.
- i) presentare all'Amministrazione, con periodicità almeno annuale, la Garanzia di Origine di cui all'art. 15 della Direttiva 2009/28/CE e s. m.
- l) presentare annualmente una relazione sul bilancio materico per la realizzazione e manutenzione degli impianti costituente impegno contrattuale sottoposto a penale per ritardo nell'adempimento

ART. 7 - Subappalti

1. Il Concessionario, per l'affidamento a terzi dei lavori o dei servizi non eseguiti direttamente, dovrà procedere mediante contratti di appalto.
2. E' ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 174 del Codice, secondo quanto indicato nella documentazione di gara e dichiarato nell'offerta.
3. I soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni affidate.

Hera Logo Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

4. Il Concessionario s'impegna a comunicare al Concedente, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto affidamenti a terzi, i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Il Concessionario in ogni caso comunica al Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi affidatari coinvolti nei lavori o nei servizi.

ART. 8 – Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dalla Convenzione. In particolare, egli è responsabile:
 - a) del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella Convenzione e nei suoi allegati sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento del corretto adempimento;
 - b) dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura, causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività di esso Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale dipendente, dei propri collaboratori e dei propri ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, nel corso della sua durata;
 - c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione degli Interventi, della gestione del Servizio e di ogni attività connessa.
2. Gli eventuali affidamenti di lavori e di servizi non comportano alcuna modificazione degli obblighi e degli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti del Concedente della perfetta esecuzione della Convenzione, anche per la parte affidata a terzi.

ART. 9 - Obblighi e attività del Concedente

9.1 - Principali obblighi del Concedente

1. Il Concedente s'impegna a corrispondere al Concessionario tutte le somme dovute, ai sensi del successivo Art. 18, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Il Concedente garantisce che gli importi da corrispondere al Concessionario siano stati effettivamente stanziati e destinati alla Concessione.

Hera Lyce Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Galinelli

9.2 - Ulteriori attività del Concedente

1. Al Concedente compete:
 - a) compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie all'esecuzione della Concessione e alla puntuale realizzazione degli Interventi, quale l'approvazione del progetto elaborato dal Concessionario e verificato dall'organismo di controllo entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione all'ufficio competente o dall'acquisizione dell'eventuale ultimo parere di altro Ente;
 - b) porre in essere le formalità e gli adempimenti non delegabili ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni, come di seguito riportati, quali l'occupazione del suolo pubblico;
 - c) compiere le attività di validazione ai fini dell'approvazione del progetto definitivo/esecutivo presentato dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richianda modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla nuova consegna;
 - d) effettuare le attività di direzione dei lavori, di vigilanza e di collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal Codice e in conformità alla Convenzione, con costi a carico del Concessionario;
 - e) cooperare con il Concessionario e con i finanziatori per tutte le attività necessarie alla definizione del contratto di finanziamento e all'erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario.
2. Il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua durata. In particolare, il Concedente trasmetterà al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
 - a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel procedimento;
 - b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione e degli impianti interferenti con quelli oggetto di Concessione;
 - c) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi del successivo Art. 26.

Hera
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

3. Qualora nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario fosse previsto il cofinanziamento del PEF con i ricavi derivanti dal Conto Termico (DM 16/02/2016), il Concedente rimette al Concessionario tale incentivo economico limitatamente agli Interventi sugli Immobili da questi proposti. Il Concessionario assumerà integralmente il rischio per l'ottenimento di detti contributi. Si attiverà il procedimento di revisione economica del PEF solamente nell'ipotesi in cui il GSE o una competente Autorità pubblica in genere, in merito a questo incentivo, ne decreti la decadenza, la diminuzione (rispetto a quanto previsto alla data della proposta), l'esaurimento o l'irricevibilità per le tipologie di proposta, e quindi motivi che non possono essere in alcun modo ascrivibili al Concessionario. La richiesta di prenotazione del Conto Termico deve essere presentata dal Concessionario in qualità di ESCo entro 60 gg dalla data di stipula della presente Convenzione.

SEZIONE III - FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE

ART. 10 – Progettazione e realizzazione degli Interventi

10.1 - Consensi e pianificazione

1. Fatte salve le formalità e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte del Concedente e gli obblighi di cui al precedente Art. 9, spetta al Concessionario attivarsi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal cronoprogramma, le autorizzazioni necessarie per la progettazione oggetto di Convenzione, per la corretta esecuzione degli Interventi e per l'erogazione del Servizio, ponendo in essere tempestivamente tutte le attività a tal fine strumentali.
2. Qualora il ritardato e/o il mancato ottenimento delle autorizzazioni sia imputabile al Concessionario, gli eventuali conseguenti aggravii in termini di costi e di tempi sono a carico del Concessionario medesimo.

10.2 - Modalità, tempi di realizzazione degli Interventi e prezzi

1. Gli Interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le modalità previsti dalla Convenzione, in conformità al progetto definitivo/esecutivo nonché nel rispetto delle norme di settore applicabili.
2. Il Concessionario s'impegna a ultimare tutti gli Interventi entro e non oltre i tempi previsti dal cronoprogramma.
3. I prezzi applicati saranno quelli dell'elenco dei prezzi unitari che saranno forniti nel progetto definitivo/esecutivo e formulati sulla base dello sconto offerto in sede di gara per i prezziari di riferimento. Qualora nel corso della Concessione sia necessario eseguire lavorazioni non

Hera Luce Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

previste nella Convenzione o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal progetto definitivo/esecutivo, il Concessionario applicherà i costi indicati nei prezziari di riferimento con il medesimo sconto offerto in sede di gara.

4. Qualora l'Amministrazione comunale, con risorse proprie dovesse effettuare degli interventi di efficientamento energetico su Immobili/Impianti in gestione, il canone verrà rimodulato in funzione dei nuovi effettivi consumi.

10.3 – Sopravvenienze

10.3 bis - Lavori supplementari

1. Le Parti convengono altresì che, qualora nel corso della durata della Concessione si renda necessario o si stimi anche solo opportuno effettuare lavori ulteriori rispetto a quelli previsti nel progetto definitivo/esecutivo, allo scopo di estendere il Servizio e/o di migliorare lo stato degli Immobili/Impianti e/o di migliorare il rendimento della Concessione, anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata, il Concedente e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al successivo Art. 17, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove condizioni di equilibrio del PEF.
2. L'importo degli eventuali lavori e/o degli eventuali servizi aggiuntivi non potrà essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del valore attuale della Concessione e comporterà una revisione del PEF ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 182, comma 3 del Codice.
3. L'affidamento dei lavori supplementari sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo.

10.3 ter - Lavori complementari

1. Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con il suo accordo, i lavori complementari non figuranti nella Concessione.
2. All'esecuzione dei lavori complementari si procederà solo dopo l'approvazione del relativo progetto da parte del Concedente; per la determinazione dei costi, si procederà secondo quanto stabilito dall'Art. 10.2 della Convenzione.
3. La corresponsione dei lavori complementari sarà riconosciuta extra canone e non comporta la revisione del PEF.

10.4 - Varianti

1. Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al progetto approvato le variazioni richieste dal

Hera Lucia Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Betti-Sini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Gallinelli

Concedente, a condizione che dette variazioni non comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione degli Interventi al di sopra/sotto della percentuale del 5% sull'importo complessivo degli Interventi e/o della tempistica per la realizzazione degli Interventi al di sopra del 5% dei tempi definiti nel cronoprogramma e/o incremento/decremento dei costi di gestione previsti nel PEF al di sopra/sotto del 5% dell'importo complessivo annuale.

2. Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale la gestione del Servizio.
3. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi di cui all'articolo 175 del Codice.
4. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 3, le varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
5. Le varianti in corso d'opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui all'Art. 10.2, punto 3.
6. Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d'opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione degli Interventi, ovvero la loro utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno subito.
7. Non costituiscono, in ogni caso, varianti le modifiche di dettaglio sugli Interventi, per una quota massima del 20% del valore degli Interventi, che siano disposte nell'interesse del Concedente e che non comportino per il Concessionario variazione dei costi e di rendimento energetico delle macrocategorie Edifici/Impianti, né modifica del costo contrattuale, purché richieste entro 30 giorni dalla definitiva aggiudicazione della gara di cui all'art. 183 co.15 del D.Lgs.50/2016.

10.5 - Direzione dei lavori e Responsabile per la sicurezza

1. La direzione dei lavori compete al Concedente, che provvederà a istituire l'ufficio di direzione dei lavori, ai sensi delle disposizioni del Codice. I compensi professionali dovuti al direttore lavori e le spese derivanti dalla procedura di affidamento dell'incarico sono posti in capo al Concessionario. La liquidazione di quanto dovuto verrà effettuato dal Concessionario previa approvazione scritta del Concedente.

Hera Energia Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golimelli

2. Compete al direttore dei lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione degli Interventi e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi dell'Art. 13 della Convenzione e predisporre, sulla base di tale verifica, lo stato di avanzamento lavori.
3. Le funzioni di responsabile della sicurezza saranno svolte dal direttore dei lavori ovvero da un direttore operativo abilitato, i cui compensi sono ugualmente a carico del Concessionario. La liquidazione di quanto dovuto verrà effettuato dal Concessionario previa approvazione scritta del Concedente.
4. Restano in capo al direttore dei lavori, al responsabile per la sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano loro.

10.6 - Responsabile del Procedimento e della gestione del Servizio

1. Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario attraverso il responsabile del procedimento e i propri uffici a ciò delegati.
2. Il responsabile del procedimento svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dal Codice e cura in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto della Convenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il progetto e con il PEF nonché sui tempi di realizzazione previsti nel programma operativo.
3. Il responsabile del procedimento, tra l'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione degli Interventi oggetto della Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvederà:
 - a) ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto degli Interventi;
 - b) a verificare la rispondenza degli Interventi effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il responsabile del procedimento acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite del collaudatore, sia in corso d'opera sia per il collaudo finale;
 - c) a verificare la documentazione contabile preliminare all'erogazione di eventuali contributi pubblici;
 - d) a ordinare l'irrogazione delle penali così come previste dal successivo Art. 10.8.
4. Il responsabile del procedimento svolge le attività di controllo e di vigilanza sull'erogazione del

Hera Ace S.p.A.
Direttore Generale
Ing. Alessandro Mattioli

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Galinelli

Servizio nei termini stabiliti dal Progetto di Gestione.

10.7 - Prove e collaudo

1. Il Concedente nomina il/i collaudatore/i, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102 del Codice.
2. I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti al/ai collaudatore/i, saranno a carico del Concessionario.
3. Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 102 del Codice.
4. Durante l'esperimento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario s'impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
5. Del collaudo in corso d'opera verrà redatto apposito verbale.
6. Entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di ultimazione degli Interventi, sarà emesso il certificato di collaudo, secondo le modalità di cui all'articolo 229 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.

10.8 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di realizzazione

1. Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in fase di progettazione e di realizzazione degli Interventi.
2. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto definitivo/esecutivo al Concedente, rispetto ai termini stabiliti all'Art. 6.1, punto 2, lettere b-ter) e b-quater), si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo delle spese tecniche. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale del valore stimato delle spese tecniche, al netto di IVA.
3. Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario nell'esecuzione degli Interventi rispetto ai termini stabiliti dal cronoprogramma si applicherà una penale corrispondente all' 1 (uno) per mille, da computare sull'importo totale degli Interventi, al lordo degli oneri della sicurezza e al netto di IVA. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale degli Interventi, al lordo degli oneri della sicurezza e al netto di IVA.
4. Per il mancato rispetto dei requisiti tecnici minimi dei materiali e dei componenti tecnici installati rispetto a quelli previsti nel progetto definitivo/esecutivo e nel relativo capitolato speciale

Hera Kuce St
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcogasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

d'appalto, si applicherà una penale pari ad € 500,00 per ogni difformità riscontrata, oltre al 20% del valore del bene difforme.

5. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all'Art. 6.2, punto 1, lettera a), si applicherà una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00).
6. Gli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali saranno dedotti dal Concedente in occasione della prima rata utile del canone. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all'Art. 20, punto 1.
7. Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale siano superiori alla soglia massima di cui ai precedenti punti 2 e 3, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di cui al successivo Art. 23.
8. Qualora il Concessionario recuperi i ritardi accumulati sulla progettazione durante la realizzazione degli Interventi, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal cronoprogramma, il Concedente restituirà le penali versate dal Concessionario ai sensi del precedente punto 2.

ART. 11 – Gestione del Servizio

1. Il Concessionario è obbligato a prestare il Servizio, per l'intera durata della Concessione, come puntualmente descritto nel Progetto di Gestione.
2. Il Concessionario è obbligato a garantire la disponibilità del Servizio secondo gli *standard* tecnici, prestazionali e funzionali disciplinati nel Progetto di Gestione.
3. Il Concessionario s'impegna altresì a svolgere la manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria degli Immobili/Impianti, con le modalità e i tempi previsti nel programma manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per l'intera durata della Concessione, con l'obbligo, alla sua scadenza, di consegnare gli Immobili e gli Impianti al Concedente in perfetto stato di manutenzione e conservazione.
4. Il Concessionario si impegna a tenere attivo un servizio di pronto intervento con un Numero Verde dedicato in funzione 24 h su 24 per 365 ore l'anno, per tutti i servizi offerti, compresi i servizi Fontane ed Ascensori, nonché per gli eventuali ulteriori servizi offerti in sede di gara.

ART. 11 bis – Consegna degli impianti

1. L'avvio dell'esecuzione del contratto verrà formalizzata con la redazione dell'apposito

Hera 40 de S1
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

verbale. Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi componenti tecnici saranno consegnati dalla Concedente al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.

2. Con il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, stilato in contraddittorio tra il Concedente e il Concessionario, questi prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna, nonché Terzo Responsabile di tutti gli impianti termici consegnati.
3. A partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, il Concessionario assumerà per tutti gli impianti ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto della presente Concessione. Il Concessionario non potrà valere alcuna pretesa verso il Concedente in conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data di avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alle condizioni in cui versavano alla data di presa visione, effettuata per la formulazione dell'offerta di gara.
4. Il Concessionario dovrà provvedere, entro trenta giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto, alla volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica e termica che alimentano gli impianti oggetto della Concessione.

SEZIONE IV - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

ART. 12 - Forza Maggiore

1. Ai fini della presente Convenzione, è stabilito quale evento di forza maggiore un fatto straordinario ed imprevedibile estraneo alla sfera d'azione di entrambi i contraenti, ad esclusione delle scariche atmosferiche (fulmini) di qualsiasi intensità e degli atti vandalici.
2. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla controparte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. Essa Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare.
3. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore, come sopra definita. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative al regolare svolgimento delle attività oggetto di Concessione.

ART. 13 – Sospensione e proroga dell'attività di realizzazione degli Interventi

Hera Luce Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione degli Interventi.
2. Qualora un evento di forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo 107 del Codice determini una sospensione totale dell'attività di realizzazione, per un periodo massimo di un quarto del tempo stabilito nel cronoprogramma delle lavorazioni, i termini di realizzazione degli Interventi, si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
3. In ogni caso, e fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse all'esecuzione delle attività che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale dell'esecuzione degli Interventi in qualunque momento.
4. Qualora la sospensione totale degli Interventi di cui al precedente punto 2 superi il periodo ivi previsto e comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al Concessionario e che comunque sia tale da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 16. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 26.
5. Qualora un evento di forza maggiore determini l'impossibilità definitiva di realizzare gli Interventi, la Convenzione sarà automaticamente risolta, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile, che disciplinano la risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione. La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili, fino a quattro quinti dell'importo dell'investimento, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi già versati al Concessionario.

ART. 14 – Sospensione e proroga del Servizio

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 13, qualora in seguito a un evento di forza maggiore, come definito all'art. 12.1, o altro evento non imputabile al Concessionario, esso Concessionario non sia in grado di prestare il Servizio in tutto e/o in parte, dovrà essere fornita al Concedente un'informativa contenente la descrizione della parte del Servizio che non può essere prestata a causa di tale evento nonché di quella parte che può essere erogata, seppur parzialmente.
2. Entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 15 giorni circa le motivazioni addotte

Hera Tube Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Mattioli

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

dal Concessionario in relazione alla parte del Servizio non erogabile.

3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 20 giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione della parte del Servizio interessata dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Concedente applicherà le decurtazioni e le penali di cui all'Art. 18.
4. Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull'informativa inviata dal Concessionario entro il termine di cui al precedente punto 1, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire la parte del Servizio erogabile indicata nell'informativa.
5. Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale del Servizio per motivi di pubblico interesse o di necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 6.
6. Fermo restando l'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa del Servizio nella sua totalità, nelle ipotesi di cui al precedente punto 5 :
 - a) qualora la sospensione ecceda i _____ giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al precedente punto 1, i termini di gestione del Servizio nonché il periodo di validità della Convenzione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno prorogati di comune accordo tra le Parti;
 - b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati, siano tali da comportare un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, il Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potrà avviare la procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 16.
7. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito alla revisione del PEF, di recedere dalla Convenzione ai sensi del successivo Art. 26.

SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF

ART. 15 – Equilibrio economico-finanziario

1. Gli elementi indicati al punto 5 delle Premesse costituiscono i presupposti dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario.

Hera Dice Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Gonnelli

2. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione del Concessionario è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico (convenienza economica o redditività) e di equilibrio finanziario (sostenibilità finanziaria o bancabilità) riconducibili agli indicatori contenuti nel PEF ed elencati nel punto 7 delle Premesse.

ART. 16 – Riequilibrio economico-finanziario

1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 182, comma 3 del Codice e allorché le variazioni degli indicatori di equilibrio siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:
 - a) gli eventi di forza maggiore come definiti all'Art. 12.1;
 - b) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale degli Immobili/Impianti nonché di gestione del Servizio e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari (leggi anche art. 9.3);
 - c) le varianti di cui all'Art. 10.4, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;
 - d) i periodi di sospensione di cui agli Artt. 13.4 e 14.6;
 - e) i lavori supplementari di cui all'art. 10.3bis e nell'ipotesi di variazione del perimetro della Convenzione con l'estensione ai lavori e ai servizi di cui all'Art. 4 punto 8.
2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.
3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la procedura di revisione del PEF, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:

Hera Luce Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golirelli

- a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
 - b) PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
 - c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
 - d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
 - e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel PEF revisionato.
4. La revisione del PEF è finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario che hanno dato luogo alla revisione.
 5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica quanto previsto al successivo ART. 26.
 6. Qualora l'Amministrazione comunale, con risorse proprie dovesse effettuare degli interventi di efficientamento energetico su Immobili/Impianti in gestione, il canone verrà rimodulato in funzione dei nuovi effettivi consumi.

ART. 17 - Tavolo di Coordinamento

1. Le Parti convengono di costituire, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di rappresentare il luogo nel quale il Concedente e il Concessionario dovranno discutere le questioni di carattere straordinario relative all'andamento della Concessione, per l'intero arco della sua durata.
2. Il Tavolo di Coordinamento sarà composto da un numero variabile di membri, nominati da entrambe le Parti, e potrà essere convocato almeno una volta all'anno al fine di prevenire le criticità che dovessero insorgere nel corso della Concessione.
3. Le modalità di convocazione e le regole di funzionamento del Tavolo di Coordinamento saranno definite da un regolamento, che verrà predisposto, di comune accordo tra le Parti, al tempo della sua formalizzazione, su iniziativa del responsabile del procedimento del Concedente.
4. A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:

Hera Lube Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golfinelli

- a) un rappresentante del Concedente;
 - b) un rappresentante del Concessionario;
 - c) uno o più soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare le questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a oggetto.
5. Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione del Tavolo di Coordinamento, è assistito da un segretario.
 6. A titolo meramente esemplificativo, e fatto salvo quanto verrà più dettagliatamente previsto con il regolamento di cui al precedente punto 3, il Tavolo di Coordinamento potrà avere a oggetto l'analisi e la formazione dell'accordo tra le Parti in ordine a qualsiasi modificazione dei presupposti di equilibrio del PEF, che richiedano aggiustamenti dei termini e delle condizioni della Concessione, onde consentirne l'esatto e continuo adempimento da parte di entrambe le Parti.
 7. Le Parti inoltre convengono di voler rimettere al Tavolo di Coordinamento anche le questioni relative a quelle modificazioni dei termini e delle condizioni della Concessione che potrebbero emergere, nel corso della sua durata, quali elementi di maggiore efficienza della gestione del Servizio da parte del Concessionario, nell'esclusivo interesse del Concedente, entro il limite del 50% (cinquanta per cento) del valore del presente contratto

SEZIONE VI - CANONE

ART. 18 – Canone

18.1 - Canone e termini di pagamento

1. A titolo di corrispettivo della gestione del Servizio, il Concedente corrisponderà al Concessionario un canone annuale forfettario, complessivamente pari a euro _____ (_____) oltre IVA (di seguito, per brevità, "Canone");
2. Il Canone verrà corrisposto dal Concedente al Concessionario in rate bimestrali posticipate di uguale ammontare, previa emissione di fattura di importo corrispondente a ciascuna rata, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura elettronica di cui all'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e relativa al bimestre di riferimento, secondo le modalità stabilite ai successivi Artt. 18.2 e 18.3. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dal Concessionario ai sensi del successivo Art. 19.
3. Fermo restando quanto previsto all'Art. 25, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella

Hera Energia S.p.A.
Direttore Generale
Ing. Alessandro Patisini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Galinelli

corresponsione del Canone, sulle somme non pagate saranno dovuti gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall'articolo 4, comma 2 del D.Lgs. n. 231/2002; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

4. Al pagamento si provvederà solo dopo la verifica della buona esecuzione delle prestazioni e della congruità delle somme dovute. Il soggetto deputato alla certificazione della buona esecuzione e della congruità delle somme è il responsabile del procedimento.
5. Il Concedente s'impegna a iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per tutta la durata della Convenzione, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti relativi al Canone.
7. Il Canone, d'importo complessivamente pari a quello indicato nel precedente punto 1, è costituito dalle seguenti voci:

- | | |
|--|-------|
| - C.1 canone di gestione Pubblica Illuminazione, pari a: € | _____ |
| (_____); | |
| - C.2 canone di gestione Impianti Semaforici, pari a: € | _____ |
| (_____); | |
| - C.3 canone Servizio Energia Impianti Termici, pari a: € | _____ |
| (_____); | |
| - C.4 canone per Fontane, Ascensori € | _____ |
| (_____); | |
| - C.5 canone di disponibilità, pari a: € | _____ |
| (_____); | |
| - C.6 Oneri di sicurezza da interferenze, pari a: € | _____ |
| (_____); | |

Il Canone verrà adeguato con cadenza annuale, a decorrere dalla data della stipulazione della Convenzione e sino al termine della Concessione, sulla base dei seguenti indici:

a) il canone di gestione è adeguato:

- C.1:
per il 30% quale attività di pronto intervento e di manutenzione programmata, sulla

Hera Lube Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

base dell'indice ISTAT "Famiglie Operai Impiegati" (FOI);

per il 70% quale fornitura dell'energia elettrica, sulla base delle variazioni intervenute sul prezzo dell'energia elettrica "Utenze non Domestiche" stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas mediante apposite delibere.

- C.2:
per il 30% quale attività di pronto intervento e di manutenzione programmata, sulla base dell'indice ISTAT "Famiglie Operai Impiegati" (FOI);
70% quale fornitura dell'energia elettrica, sulla base delle variazioni intervenute sul prezzo dell'energia elettrica "Utenze non Domestiche" stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas mediante apposite delibere.
- C.3:
per il 30% quale attività di pronto intervento e di manutenzione programmata, sulla base dell'indice ISTAT "Famiglie Operai Impiegati" (FOI);
per il 70% quale fornitura del gas metano, sulla base delle variazioni intervenute sul prezzo del gas metano stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas mediante apposite delibere;
- C.4: per il 100% sulla base dell'indice ISTAT "Famiglie Operai Impiegati" (FOI);
- C.5: il canone di disponibilità è mantenuto fisso e costante per tutta la durata della concessione;
- C.6: per il 100% sulla base dell'indice ISTAT "Famiglie Operai Impiegati" (FOI);

Per i dettagli circa l'individuazione dei prezzi di riferimento dell'energia nonché delle modalità di calcolo delle variazioni, vengono presi come riferimento i valori pubblicati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas relativi al 1° trimestre di ogni anno.

18.2 – Indicatori di Performance

1. Qualora la prestazione resa dal Concessionario si discosti dal relativo indicatore di *performance*, secondo le modalità e i termini definiti nell'Allegato 4.2_Indicatori di *Performance*, si applicherà il sistema di decurtazione del canone di cui al predetto Allegato 4.2.

18.3 - Procedura di applicazione delle penali

1. Il responsabile del procedimento, verificato il mancato raggiungimento del livello del relativo indicatore di *performance* di cui al precedente Art. 18.2, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.
2. Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente, ai fini dell'applicazione

Hera Ctoe Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Gollinelli

della penale, dedurrà i relativi importi in occasione della prima rata utile del canone, ferma restando in alternativa la facoltà del Concedente di rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il responsabile del procedimento convocherà la Parte entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il responsabile del procedimento procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.
4. Qualora a seguito dell'inadempimento del Concessionario, si rendesse necessario l'intervento sostitutivo del Concedente, l'entità della penale stabilita nell'Allegato 4.2_Indicatori di Performance sarà maggiorata di una percentuale pari al 20% (venti per cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato. Resta inteso che il Concessionario dovrà corrispondere al Concedente in toto il rimborso del costo da questi sostenuto per l'intervento sostitutivo;
5. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai sensi del successivo Art. 23, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente punto 1 comporti l'applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del Canone al netto di IVA ed al lordo dell'indicizzazione.

ART. 19 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il conto corrente [bancario/postale] di seguito indicato, dedicato, anche se non in via esclusiva, alla Convenzione, sul quale dovranno essere registrati tutti movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario/postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:
 - a) _____: conto corrente [bancario/postale] identificato dal codice IBAN: _____ acceso presso _____;
 - b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: _____ (C.F. _____, nato a _____).
3. Ciascun bonifico [bancario/postale] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG), di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, e nella specie: CIG n. _____.

Hera Lube Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinielli

4. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.
5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo Art. 23.
6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'articolo 3, commi 8 e 9 della Legge n. 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché con l'impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente.
7. Il Concessionario si obbliga e garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della Provincia Venezia qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010.
8. Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

Hera Luge Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

SEZIONE VII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI

ART. 20 - Cauzioni

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione del Servizio, il Concessionario ha prestato la cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo

operativo di esercizio, come prevista e disciplinata dall'articolo 183, comma 13, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia che avrà una durata iniziale di 5 (cinque) anni, decorsi i quali la garanzia sarà priva di efficacia. Il concessionario si obbligherà a richiedere al Comune di San Michele al Tagliamento beneficiario della garanzia, nei 180 (centottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine di 5 (cinque) anni, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di cinque anni in cinque anni, o per la minore durata residua della Concessione.

2. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione degli Interventi, il Concessionario s'impegna, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, alla presentazione della cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché sulla base dello schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo degli Interventi, con le eventuali riduzioni previste e disciplinate dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 21 – Polizze assicurative

1. Il Concessionario s'impegna a presentare, entro e non oltre la data di avvio degli Interventi, una polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione degli Interventi. Tali polizze verranno stipulate nella forma "Contractor all risk" (C.A.R.) e prevederanno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.
2. Il Concessionario s'impegna altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, a stipulare, a far data dall'approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata degli Interventi e sino alla data di emissione del certificato di collaudo. Detta polizza, che dovrà coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi e/o danno al Concedente, dovrà avere un massimale non inferiore a euro € 1.000.000,00.
4. Il Concessionario ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attività il Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, per un massimale minimo di euro 5.000.000,00 per sinistro e euro 500.000,00 per

Heritace Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Colinelli

persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza dovrà includere:

- a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione del Servizio;
 - b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione;
 - c) le spese per la riparazione o la sostituzione di opere edili nonché di apparecchiature, equipaggiamenti relativi agli Immobili/Impianti, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendio, furto e rapina.
5. Il Concessionario ha presentato apposita polizza assicurativa per la copertura da danno diretto ed indiretto agli Impianti causata da scariche atmosferiche (fulmini) e da atti vandalici per un massimale minimo di € 5.000.000,00.
6. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente, almeno 20 giorni prima della data prevista per la consegna degli Interventi, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7 del Codice, unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
7. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
8. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti del Concedente dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l'esecuzione degli Interventi sia per l'erogazione del Servizio, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.

SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE

Hera Duce Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

ART 22 – Clausola risolutiva espressa

1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, che l'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui al precedente Art. 6.1, punti 4 e 8, comporterà la risoluzione di diritto della Concessione, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
2. A tal fine, il Concedente dovrà comunicare al Concessionario, entro 30 giorni dall'inadempimento, per iscritto tramite PEC al seguente ufficio _____, indirizzo di posta elettronica _____, l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la Convenzione s'intenderà risolta di diritto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravità e all'importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.

ART. 23 – Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio _____, indirizzo di posta elettronica _____ del Concessionario e per conoscenza ai finanziatori.
2. La facoltà di cui al precedente punto 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
 - a) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla Convenzione per l'esecuzione degli Interventi, secondo quanto disposto dall'Art. 10.8, punto 6;
 - b) gravi vizi o difformità degli Interventi riscontrati nella fase di esecuzione;
 - c) gravi violazioni del Progetto di Gestione, che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità degli Interventi ovvero per la mancata erogazione del Servizio, secondo quanto previsto dall'Art. 18.3;
 - d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti Artt. 20 e 21;

Hera Luce Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

- e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.
3. Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la Convenzione, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010 e dell'Art. 19 della Convenzione nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D.Lgs. n.159/2011.
4. In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario:
- a. per quanto riguarda il Concedente, i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi in relazione a:
- i. tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi;
- ii. tutti i costi necessari affinché gli Interventi possano essere realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata, nel caso non siano già stati collaudati;
- iii. gli eventuali costi necessari per indire una nuova gara per la selezione del nuovo Concessionario, in conseguenza della risoluzione;
- b. per quanto riguarda il Concessionario il riconoscimento della rata del canone dovuta per la quota dei servizi effettivamente realizzati, al netto delle decurtazioni derivanti dall'applicazione delle penalità;
5. Al fine di quantificare tali importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.
6. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 30 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 5.
7. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.

ART. 24 – Sostituzione del Concessionario

Hera Lyce Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Belfiagini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

1. Qualora si verificano le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, il Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del subentro.
2. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso.

ART. 25 – Risoluzione per inadempimento del Concedente e revoca della Concessione

1. Qualora la concessione sia risolta per l'inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse, spettano al Concessionario:
 - a) il valore del Servizio già erogato oltre al valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
 - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario. Al fine di quantificare tali importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con l'eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185 del Codice e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Hera Lupa
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Gollini

3. L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente delle somme previste dal precedente comma 1.

ART. 26 - Recesso

1. Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del PEF, il Concessionario o il Concedente potranno recedere dalla Convenzione.
2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente Art. 26, le Parti provvederanno a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del direttore dei lavori, entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Concessione, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:
 - a) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario nonché il valore del Servizio già erogato;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso;
 - c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del Servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel PEF;
 - d) gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione progettuale approvata.
3. Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185 del Codice e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
4. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gli Interventi abbiano superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire la continuità del Servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni previste dalla Convenzione.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire gli Immobili/Impianti, con le medesime modalità e alle medesime condizioni previste dalla Convenzione, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme di

Hera Kute Srl
Direttore Delegato
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golinelli

cui al precedente punto 2.

ART. 27 – Scadenza della Concessione

1. Alla scadenza della Concessione, gli Immobili/Impianti, le relative pertinenze e attrezzature, i materiali accessori e quant'altro attinente alla gestione del Servizio torneranno di diritto nella piena disponibilità del Concedente. Il Concessionario avrà l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
2. Il Concedente s'impegna ad avviare, almeno 12 mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario.

ART. 28 - Efficacia

1. La Convenzione assume efficacia dalla data odierna.

ART 29 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni tra Concedente e Concessionario s'intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
 - a) per il Concedente: [indicare l'indirizzo PEC];
 - b) per il Concessionario: [indicare l'indirizzo PEC].

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati dalle Parti.

ART. 30 - Controversie

1. Per quanto non meglio specificato nella presente Convenzione, si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
2. Per qualsiasi contestazione circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della Convenzione, le Parti dichiarano di volersi rivolgere al Tribunale di Pordenone.

ART. 31 - Spese

1. Le spese del presente atto e sue conseguenziali tutte, ivi comprese quelle fiscali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario.

Hera Luce Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcogasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Golfinelli

Richiesto io _____ ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle Parti che, dispensandomi dalla lettura degli allegati, l'hanno firmato nel testo e negli allegati insieme a me ufficiale rogante.

Il presente atto consta di numero __ fogli di carta resa legale su pagine intere __ e parte della presente fin qui.

Letto dalle Parti e riconosciuto dalle stesse come conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con me ufficiale rogante.

Il Comune di San Michele al Tagliamento

Il Concessionario

L'ufficiale rogante

Hera Luce Srl
Direttore Generale
Ing. Alessandro Battistini

ASE AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.A.
Amministratore Delegato
Ing. Giorgio Bolinelli